

IL TRUST QUALE STRUMENTO DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO. POTERI E DOVERI DEL TRUSTEE PERSONA FISICA E PERSONA GIURIDICA

Premessa

Quando si parla di Trust spesso mi viene domandato, dal cliente o dal suo professionista di fiducia, se in caso di contestazione il Tribunale riconosce il Trust ovvero se la sua validità giuridica possa essere messa in discussione.

E' opportuno al riguardo precisare che la giurisprudenza ormai consolidata non pare mettere più in discussione quelli che si possono definire "i massimi sistemi" del trust, ovvero sia la sua **indubbia compatibilità con il nostro ordinamento sia il suo pieno diritto di cittadinanza all'interno del nostro sistema giuridico.**

Il pilastro portante l'ha senza dubbio posato la [sentenza del 1 ottobre 2003 del Tribunale di Bologna](#), che in oltre 30 pagine ha destituito di ogni fondamento tutti i complessi ragionamenti che non volevano l'operatività dei trusts c.d. interni in Italia.

Accanto a questa sentenza, seguita da numerose altre pronunzie tra le quali una della Corte di Cassazione del 18 dicembre 2004, che ha confermato la validità giuridica del Trust, si è sviluppata una intensa attività dei tribunali che hanno cominciato ad occuparsi di questioni pratiche relative all'operato dei trustee, alla loro eventuale revoca, alle azioni esecutive verso il fondo in trust (cosiddetto Trust Fund), ai poteri o diritti dei beneficiari.

Atto istitutivo e negozi di dotazione patrimoniale

Ritengo utile, prima di trattare il tema assegnatomi, soffermarmi su un aspetto che nella prassi professionale spesso sfugge a quanti si apprestino a mettere in discussione la validità un atto di trust.

Molteplici sono le ragioni che possono essere addotte per invocare la nullità di un atto di trust.

La nullità dell'atto di trust comporterebbe, all'evidenza, anche la nullità dei singoli negozi di dotazione patrimoniale al trustee.

Quello che non si coglie però, è che il rapporto non è reciproco; la nullità dei negozi di dotazione patrimoniale non implica mai la nullità dell'atto di trust.

Il primo problema da porsi è quindi strettamente connesso all'obiettivo che, attraverso la domanda di nullità, vuole raggiungersi.

Se l'intento è quello di vanificare lo specifico atto di dotazione patrimoniale, ad esempio il trasferimento di un immobile ad un trustee, perché in violazione del regime di comunione

legale fra i coniugi, allora è evidente che la domanda deve colpire quello specifico trasferimento, senza coinvolgere l'atto di trust.

Se al contrario, l'avvocato non ha strumenti per colpire il singolo trasferimento (ad esempio trattasi di bene personale del disponente) allora la sua attenzione dovrà spostarsi sull'atto di trust per verificare se vi siano elementi che consentano l'accoglimento della domanda di nullità dell'atto istitutivo posto che, solo in tal modo, potrà ottenersi l'effetto di veder vanificato lo specifico atto di dotazione patrimoniale.

Ipotizzo ulteriori casi: l'azione revocatoria ex art. 2901 cc., colpisce i negozi di trasferimento dei beni al trustee, non l'atto di trust; la cessione di quote societarie in violazione della clausola di prelazione che vieta anche le cessioni a titolo gratuito, inficia l'atto di trasferimento, non l'atto di trust, che continua quindi a spiegare i suoi effetti sui beni diversi da quelli oggetto della domanda di nullità.

Ma se la clausola di prelazione non prevedesse le cessioni a titolo gratuito, o se ancora si avesse il dubbio di ritenere che una donazione, statutariamente vietata, non sia paragonabile al trasferimento in trust, come potrebbe colpirsi quell'atto di trust?

Il punto è sostanziale e deve quindi essere esaminato in via assolutamente preliminare.

La nullità dell'atto istitutivo di trust

Poco rileva la nullità relativa agli atti di trasferimento dei beni al trustee.

In proposito la Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento, recepita in Italia con legge 364/89 entrata in vigore il 1° gennaio 1992, è estremamente chiara e dal combinato disposto degli articoli 4 e 15, discende che la validità formale e sostanziale del negozio di dotazione patrimoniale al trustee, è retta dalle regole di conflitto del foro.

Per ciò che concerne i trusts interni, quindi, dalla legge italiana.

Se pertanto il singolo negozio è nullo per la legge italiana (ad esempio per carenza di forma) la domanda processuale non presenta problemi.

Diverso discorso deve farsi per l'atto istitutivo di trust.

Strategicamente il passaggio è sostanziale: potrebbe darsi infatti che i singoli negozi di dotazione patrimoniale siano civilisticamente perfetti o che, nel dubbio che le doglianze a loro carico siano accolte, l'avvocato sia costretto a trovare una strada alternativa.

A mio avviso una sola strada è praticabile: la domanda di nullità (in via principale) dell'atto di trust – se ovviamente ne ricorrono i presupposti – e la domanda di nullità\annullabilità del negozio di dotazione patrimoniale (in via subordinata) quale *extrema ratio*.

Occorre quindi precisare **quando un atto di trust possa ritenersi nullo**.

In primo luogo quando è portatore di interessi che non sono meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico.

In tale caso si chiederà che ai sensi dell'art. 13 della Convenzione non venga riconosciuto: al riguardo ricordo che il trust interno è sempre legittimo quando venga prescelto come strumento residuale.

In altri termini ciò si ha quando attraverso lo strumento del trust si perseguono obiettivi altrimenti non perseguibili con gli ordinari strumenti del diritto civile.

Tali obiettivi però, devono rappresentare interessi meritevoli di tutela per il nostro ordinamento, e non fini ripugnanti per il sistema stesso. Solo in tal modo infatti, si legittima l'applicazione di una legge straniera ad un rapporto squisitamente nazionale, come è stato autorevolmente precisato.

Ciò implica la preliminare indagine di meritevolezza dello scopo del trust o, per usare un termine strettamente connesso alla nostra cultura, della causa del trust.

In altri termini le finalità che il disponente intende perseguire, a mezzo del trust istituito, devono essere compiutamente e dettagliatamente enunciate nell'atto di trust e queste saranno oggetto della prima analisi.

Talvolta accade che lo scopo, apparentemente lecito e meritevole di tutela, in realtà nasconda un obiettivo ripugnante per l'ordinamento (ad esempio l'intento di frodare i creditori o il desiderio di negare la quota di legittima).

Questa seconda ipotesi, tuttavia, non inficia – direttamente - l'atto istitutivo, ma gli atti di trasferimento.

Per meglio dire, questa ipotesi, è destinata ad inficiare l'atto istitutivo tout court, quando tale scopo "ripugnante", sia il solo effettivo scopo del trust, e il trustee si disinteressi completamente dello scopo apparente.

In altri termini, l'atto di trust è nullo quando altro non sarà che una pura simulazione ("sham", per il diritto inglese).

Nell'ipotesi dello scopo apparente, infatti, potrà invocarsi la simulazione solo allorché il trustee agisca solo al fine di soddisfare lo scopo reale: ad esempio fittiziamente deve corrispondere un mantenimento ai beneficiari del trust, mentre in realtà si limita solo a tenere occultato il patrimonio del disponente ai suoi creditori, non interessandosi dei beneficiari, come ha chiaramente esplicitato la giurisprudenza inglese.

Ancora ciò avverrebbe quando il trust non ha di fatto beneficiari, mentre enuncia nello scopo la presenza di beneficiari nel cui interesse il patrimonio deve essere gestito. In tale ambito, tuttavia, l'interprete dovrà avvicinarsi all'atto con estrema attenzione, al fine di

verificare che non vi siano meccanismi di nomina dei beneficiari nel tempo a venire perchè, se così fosse, la prova della simulazione potrebbe essere più difficile.

Diverso discorso deve farsi quando la simulazione non attiene allo scopo, ma alla segregazione che, come noto, è l'effetto principale che il trust produce sui beni che ne formano oggetto.

La segregazione, se da un canto comporta che il fondo in trust sia esente da azioni esecutive individuali da parte dei creditori del trustee, del disponente o dei beneficiari, dall'altra parte implica che la stessa trovi la sua legittimazione nel vincolo di destinazione che su tali beni è impresso.

Tale vincolo implica che l'esercizio del diritto di proprietà che esercita il trustee, sul fondo in trust, è esclusivamente finalizzato al perseguimento dello scopo del trust, ed è pertanto oggettivamente limitato dalle previsioni dell'atto istitutivo.

Ma questo è il solo vincolo che un trust sopporta.

Al contrario, è proprio nella discrezionalità e libertà di azione del trustee, che si colloca il rapporto fiduciario in forza del quale il disponente gli ha trasferito la proprietà di beni.

L'affidamento del disponente, sull'operato del trustee, informa di sé il trust.

Ne consegue che l'affidamento, e il rapporto fiduciario, sono simulati quando di fatto il disponente non ha mai nutrito tali sentimenti verso il trustee, rimanendo fermamente convinto che avrebbe potuto disporre del fondo in trust, direttamente o indirettamente, a suo piacimento.

Lo scenario non è completo: questa è una condizione necessaria ma non sufficiente.

Occorre che ciò avvenga con la compartecipazione del trustee.

Una sentenza della Corte di Jersey (Isole del Canale) che mutua la sua esperienza giuridica sulla scorta dei precedenti delle corti inglesi, è stata molto precisa in proposito.

Afferma infatti il giudice straniero che, affinché si abbia un sham (simulazione) in grado di inficiare il trust, occorre la volontà anche del trustee alla simulazione, non essendo sufficiente la mera volontà del disponente, che potrebbe poi infrangersi contro l'imprevisto operato diligente e professionale del trustee prescelto.

La corte straniera condivide quindi il precetto di cui al nostro articolo 1414 del cc. e ciò implica per il richiedente la simulazione, l'applicazione dell'art. 1417 cc in tema di onere della prova.

Delicato è il come procurarsi la prova, atteso che dall'atto di trust questo non risulterà.

Si profilano le strade ordinarie in tema di prova, nonché l'ordinanza di esibizione di tutti i documenti del trust ex art. 210 cpc, e le prove per testi e interpellato, nei limiti della loro ammissibilità con riferimento alla domanda di simulazione.

In tale ambito, a fronte di posizioni contrastanti da parte dei tribunali italiani, va ricordato che la Giurisprudenza inglese, alla quale fa riferimento anche Cipro in quanto ex-colonia inglese, nega la richiesta di esibizione di documenti del trust fatta dal beneficiario che fa domanda di nullità del trust stesso. Tale domanda di nullità, infatti, non può intendersi nell'interesse del trust, e dell'intera categoria dei beneficiari, ma solo mossa dal fine egoistico di un solo beneficiario e pertanto non può imporre al trustee l'esibizione.

Che succede se il trustee è estraneo ad ogni accordo simulativo con il disponente ma questi abbia, strategicamente previsto nell'atto di trust meccanismi che gli consentano sempre e comunque di non perdere il controllo sui beni?

Fioriscono infatti nella prassi, trusts nei quali il Guardiano altro non è che una longa manus del disponente con poteri di vita e di morte sul trust e sul trustee.

Guardiani, quindi, la cui previa autorizzazione è necessaria affinché il trustee possa legittimamente compiere una lunga serie di azioni, che revocano il trustee a loro piacimento, ancorchè alcuna negligenza sia ad esso imputabile, che nominano e revocano i beneficiari o che sono i soli che decidono quanto, e quando, dare rendite al disponente.

In tali ipotesi la simulazione non coinvolgerà il trustee, ma il rapporto guardiano – disponente e gli effetti saranno i medesimi.

Molteplici sono infine le ulteriori ipotesi di nullità dell'atto di trusts, ad esempio la durata eccedente il termine massimo consentito dalla legge applicabile prescelta (a Cipro la durata è fissata in 100 anni) la cui previsione comporta la nullità dell'intero atto non essendo ipotizzabili meccanismi di sostituzione automatica della clausola nulla.

E' ovvio che in simili casi, sarà necessaria una certa conoscenza dei principi inderogabili sanciti nell'ordinamento la cui legge disciplina il trust di specie, e la conseguenza pratica sarà richiedere che il trust non venga riconosciuto, ai sensi dell'art. 13 della Conv..

Il Trust di protezione o Protective Trust.

Si ha protective trust quando l'interesse del beneficiario viene meno al ricorrere di un determinato evento.

La legge inglese riconosce il protective trust, limitandolo però al reddito, mentre la legge di Jersey lo estende anche agli altri beni.

Le ripercussioni pratiche di un protective trust sono di grande rilievo.

In forza di tale previsione, accade che il trust muti le sue caratteristiche, in relazione ad un beneficiario, alla ricorrenza di un determinato evento che riguardi quest'ultimo: ovvero sia

quando il beneficiario diventi soggetto a procedure esecutive individuali da parte di suoi creditori o al fallimento.

Nella sostanza, verificatosi l'evento, il trustee è obbligato a cessare qualsiasi corresponsione diretta di denaro nella mani del beneficiario per invece "spendere per lui" e quindi garantendogli comunque un'abitazione in cui vivere, e i mezzi di vita quotidiana.

La clausola, civilisticamente parlando, viene redatta in modo tale che il beneficiario non abbia alcun diritto alla rendita ab origine e che tale diritto sorga solo allorquando non si sia verificata una delle situazioni suddette a suo carico.

In pendenza, quindi, il beneficiario gode solo di una mera aspettativa e di conseguenza i suoi creditori non potranno mai agire in surroga per recuperare la rendita cui avrebbe diritto se l'evento non si fosse verificato.

Se la clausola quindi è formulata in questo modo, difficilmente potrà esserci un'efficace azione giudiziale di terzi.

I trust di protezione patrimoniale sono tutt'altra cosa.

In linea di massima in essi l'effetto segregativo, che qualsiasi trust produce, ma che è sempre un effetto mai la causa del trust, coincide invece con lo scopo: si ricorre al trust per la mera segregazione patrimoniale.

La dottrina fornisce un esempio di estrema chiarezza: un professionista (ad esempio un medico) in bonis, che ricorra al trust per proteggere il suo patrimonio, subisce l'azione dei suoi creditori (un paziente vittorioso in una causa per responsabilità medica) sul fondo in trust?

Se il trust è stato istituito fuori dai termini per esperire l'azione ordinaria, assolutamente no.

Rimane allora da verificare la diversa strategia di invocare l'atto nullo perché in frode alla legge.

Per verificare ciò, occorrerà ritornare a quanto ho precisato nella parte preliminare di questa relazione e quindi appurare se vi è uno scopo meritevole di tutela, se il trust attui un'effettiva segregazione, se non sia infine un mero mandato o una pura simulazione.

Alla ricorrenza di tali ipotesi potrà chiedersi la nullità del trust di protezione patrimoniale, diversamente lo escluderei.

Poteri e doveri del trustee persona fisica e persona giuridica

Il trustee è la sola figura inevitabile del trust.

Il passaggio chiave per capire il senso del ragionamento che segue è che il trustee è il solo titolare del fondo in trust: il suo diritto di proprietà è quindi pieno ed esclusivo.

Tuttavia nell'esercizio del diritto di proprietà, il trustee incontra dei limiti che sono funzionali allo scopo.

Il trustee quindi è "vincolato" nell'esercizio del suo diritto di proprietà ai limiti che sono stabiliti nell'atto istitutivo e che sono dati dalle finalità del trust stesso.

Altri limiti non vi sono o non dovrebbero esserci!

Qualsiasi ingerenza nell'attività del trustee, seppur legittima o arbitraria, è assolutamente irrilevante posto che non può sortire l'effetto di imporre al trustee alcun comportamento o decisione forzata.

Questo è il cuore, a mio avviso, della posizione del trustee e da questa premessa derivano i corollari della sua funzione dati dai "poteri e doveri del trustee" e la "responsabilità del trustee".

In linea di massima, quando mi viene chiesto, cosa può fare un trustee, tendo a rispondere "tutto quello che non è vietato".

La funzione e il ruolo di un trustee sono assolutamente unici. In una fattispecie di natura contrattuale, la parte, nei confronti della quale viene lamentato un inadempimento o negligenze di sorta, può dimostrare, in base al tenore del contratto, o ai principi generali della legge, che non era tenuta a fare quella determinata cosa o a farla come le controparti avrebbero voluto. Le sue possibilità quindi, di scrollarsi di dosso azioni di responsabilità, sono molteplici anche laddove, di fatto, le controparti pur abbiano subito un danno o siano portatrici di una doglianza fondata. Questo per un trustee non potrà mai avvenire, se i suoi poteri sono amplissimi, i suoi doveri lo sono altrettanto.

La più autorevole dottrina afferma: "L'ufficio di trustee è oneroso in molti sensi: si può parlare a lungo delle sue obbligazioni, dei poteri che gli sono affidati, delle sue responsabilità, ma ben poco dei suoi diritti; se ora preferisco sottolineare il rapporto fra il trustee e le posizioni giuridiche affidategli è perché le obbligazioni nascono da quel rapporto e la definizione in chiave puramente obbligatoria lascia in ombra il momento genetico: guardando, per esempio, alla successione nell'ufficio di trustee, essa si concreta nel trasferimento delle posizioni soggettive da un trustee all'altro ed è quindi una successione nel rapporto. Inoltre sottolineare il rapporto significa sottolineare l'affidamento; le obbligazioni del trustee non sorgono a meno che la posizione soggettiva non gli sia affidata; la sua responsabilità è commisurata all'affidamento e all'ampiezza di esso; quindi, di nuovo, il rapporto fra il trustee e la posizione soggettiva".

Occorre quindi esaminare in che misura e con quali limiti la singola posizione soggettiva sia stata affidata al trustee, per determinarne conseguentemente i poteri o i doveri; in altre parole occorre, come sempre, partire dall'atto istitutivo.

I poteri del trustee possono essere fiduciari o personali; i primi non possono mai essere delegati, la titolarità e l'esercizio del potere fiduciario (e mi scuso per la definizione inelegante, ma chiara) spetta solo al trustee.

Nel primo caso, la mancanza dell'obbligo ad esercitarli non esime mai il trustee dal paritario dovere di verificare se esercitarli o meno; ecco una prima grande distinzione rispetto alle obbligazioni che discendono da contratto.

Un esempio potrà aiutare: un tipico potere del trustee è quello di distribuire reddito ai beneficiari a propria discrezione. L'altra faccia di questo potere sta nel dovere del trustee di verificare periodicamente se i beneficiari hanno bisogno di ricevere questo reddito.

La distribuzione del reddito è quindi discrezionale, la verifica delle necessità dei beneficiari, un obbligo.

Ne consegue che il trustee, se lo scopo del trust è quello di assicurare comunque ai beneficiari un adeguato mantenimento, ancorché subordinatamente rispetto ai redditi degli stessi, non potrà mai liberarsi da azione di responsabilità a suo carico, eccependo di non aver provveduto, semplicemente perchè non era obbligato.

Come può immaginarsi, le ripercussioni pratiche di simili presupposti sono infinite.

In questo ambito, selezionando i poteri, può fin d'ora dirsi che diversamente da quanto sopra prospettato, i poteri personali altro non sono che poteri che il trustee esercita non sulla base di un'obbligazione fiduciaria ma di altra natura, anche quindi nell'interesse proprio. Ciò implica quindi un qualsiasi potere che il trustee eserciti direttamente, anche per soddisfare un suo interesse strettamente connesso alla qualità di trustee (ad esempio, dare corso ad un'azione di sfratto per morosità nei confronti di un beneficiario, parte locataria di un contratto di locazione relativo ad un immobile del trust; anzi in tale ipotesi, il trustee esercita entrambi i poteri contestualmente, quello proprio di liberarsi dell'inquilino moroso, quello fiduciario, nei confronti dello scopo del trust, per garantirne la consistenza patrimoniale).

Le tipologie di poteri sono vastissime e sul punto non posso che rinviare al copioso e dettagliato lavoro dottrinale in tema, anche a fini di utilità in sede di redazione degli atti.

Nell'espressione della sua discrezionalità, se così ha voluto il disponente, il trustee potrà persino spingersi fino a nominare i Beneficiari, designare quali beni potranno andare o non andare agli stessi nel corso o al termine del trust, stabilirne le quote di spettanza o modificare le quote prestabilite.

Un solo limite è sovrano rispetto allo scenario prospettato: "l'esercizio del potere è nullo qualora esso sia motivato da una finalità non coerente con l'attribuzione del potere stesso".

L'ambito dei doveri di un trustee è naturalmente strettamente connesso all'esercizio dei poteri, per meglio dire, al fine di valutare se un potere è stato correttamente esercitato da un trustee, due sono i passaggi sostanziali da effettuarsi:

1. verificare che tale potere sia conforme allo scopo del trust
2. verificare quale sia il corrispondente dovere che accompagna l'esercizio di quel determinato potere.

Parimenti ricorro ad un esempio: se il trustee ha il potere di distribuire reddito, il suo speculare dovere sarà quello di impiegare prima il reddito prodotto dal fondo in trust, poi il capitale. Anzi molti atti di trust vietano al trustee l'impiego tout court del fondo, a meno che sopraggiunte gravi necessità a carico dei beneficiari non lo rendano necessario.

Tre possono però ritenersi i principali doveri di un trustee:

1. il trustee non può trarre vantaggio dal proprio ufficio, e l'altra faccia di questapremessa è il conflitto di interessi del trustee;
2. il trustee deve proteggere i beni affidatigli
3. il trustee è obbligato sempre e solo verso i beneficiari intesi quali intera categoria, mai uti singuli e quindi più in generale, tendo a dire, verso lo scopo del trust.

Il dovere del trustee di proteggere i beni affidatigli ha quale corollario una serie di poteri attuativi del tutto uguali a quelli che qualsiasi proprietario in diritto civile potrebbe esercitare.

Azioni possessorie, cautelari, procedure monitorie o sommarie, azioni esecutive.

Non vedo problemi di sorta.

Il problema più delicato si riscontra laddove, invece, ci si soffermi a pensare cosa può fare un beneficiario nei confronti di un trustee che violi le clausole del trust, e quindi la sua posizione fiduciaria.

Escludo con ogni evidenza la domanda di risoluzione del trust per inadempimento; nemmeno ipotizzabile, né per il disponente, tanto meno per i beneficiari.

Se il trustee è inadempiente si revoca, ma il trust non viene toccato.

Deve invece sempre tenersi a mente l'art. 1324 cc, e decreta in favore di questa prospettazione, quella giurisprudenza che ritiene applicabile agli atti unilaterali, l'art. 1363 cc in tema di interpretazione complessiva dell'atto per stabilire quando, un singolo comportamento, possa ritenersi compatibile con l'atto che rappresenta l'unica fonte dell'obbligazione del trustee.

Indubbiamente se il beneficiario ha un credito certo, liquido ed esigibile agirà come qualsiasi creditore e a conforto richiamo l'art. 2930 cc.

Ugualmente riterrei fondata la domanda giudiziale di condanna all' adempimento a carico di un trustee anche in altri casi legittimati dall'atto istitutivo e quindi nell'ipotesi del beneficiario caduto in malattia che veda negarsi il danaro necessario alle sue cure.

Il ricorso poi ai mezzi cautelari, nei confronti di un trustee che stia disperdendo il fondo in trust, è ugualmente praticabile senza problemi di sorta e di ciò la giurisprudenza italiana ha già avuto modo di occuparsi.

Nel ricorso a tali rimedi, ovviamente, la valutazione del *fumus boni iuris* in capo al ricorrente, dovrà essere argomentata con esclusivo riferimento all'atto istitutivo e quindi, alla natura della posizione soggettiva come risulta affidata al trustee ed ai diritti che discendono da tale posizione soggettiva.

La responsabilità del trustee

Civilisticamente parlando, la responsabilità del trustee, rispetto ai beneficiari, non potrà che essere di natura extracontrattuale.

Secondo l'ordinamento giuridico inglese (e quindi, per i motivi sopra esposti, anche di quello di Cipro), invece, non rileva tanto l'aspetto extracontrattuale della responsabilità, quanto l'obbligo del trustee di restituire ogni vantaggio che abbia indebitamente tratto dal trust, a prescindere dalla ricorrenza di un danno o meno in capo ai beneficiari.

Si colpisce quindi l'arricchimento indebito del trustee, non l'impoverimento dei beneficiari.

Laddove poi impoverimento vi sia, si tratterà di impoverimento a carico del fondo in trust e non dei beneficiari.

Dal punto di vista strettamente probatorio, simile assunto facilita enormemente l'onere della prova atteso che chi agirà contro il trustee, non dovrà dimostrare di aver subito un danno, e la condanna del trustee altro non comporterà che l'obbligo di questi di ristorare il fondo in trust e non, invece, il patrimonio personale dei beneficiari.

Diverso discorso deve farsi per ciò che attiene alla responsabilità del trustee verso i terzi.

Secondo la legge inglese il trustee risponde verso i terzi con tutto il suo patrimonio ed è titolare di un diritto di rivalsa sul fondo in trust che, proprio nella sua qualità di trustee, può esercitare anche in via preventiva o cautelare.

Le leggi del modello internazionale hanno optato per una soluzione completamente diversa che consente al terzo di rivalersi unicamente sul fondo in trust qualora il trustee abbia previamente informato quanti stavano con lui contraendo, della sua qualità di trustee.

La previsione di cui all'ordinamento inglese non è derogabile nell'atto istitutivo e conseguentemente in un atto di trust retto dalla legge inglese non potrà validamente optarsi per la più lieve previsione di cui alle leggi del modello internazionale.

E' altrettanto vero, però, che l'art. 9 della Convenzione consente di scegliere una legge diversa, da quella che regola il trust, per disciplinare specifici aspetti quali, ad esempio, l'amministrazione del trust.

Sarebbe quindi legittimo quell'atto di trust che, retto dalla legge inglese, preveda espressamente che l'amministrazione e la responsabilità del trustee vengano retti dalla legge di Jersey.

Con riguardo ai trusts interni, è ormai prassi prevedere che negli atti istitutivi vi sia una clausola che imponga al trustee di rendere nota la sua qualifica allorché contratta con un terzo. Ciò consentirà un'efficace opponibilità al terzo dell'operato del trustee ed assicurerà indirettamente l'efficace segregazione del fondo in trust.

Avv. Fabrizio Vedana

Responsabile Servizi Legali Unione Fiduciaria S.p.A.

fvedana@unione fiduciaria.it

www.unione fiduciaria.it